



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AVVOCATURA

Determinazione N. 169 / 2016

Responsabile del procedimento: GIUSEPPE CHIAIA

Oggetto: AP/ARTE BAGNO VENETA SRL. IMPEGNO DI SPESA DI E 158,60 A FAVORE DELL'I.V.G. ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE PER LA VENDITA DEI BENI PIGNORATI SECONDO LE MODALITA' DI ASTA ON-LINE.

Il dirigente

Considerato:

- che l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni":
 - al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni, e che in attesa dell'approvazione dello statuto della città metropolitana le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano e le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (DLgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
 - al comma 89, tra l'altro, stabilisce che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante, ad oggi non ancora realizzatosi per quanto concerne il presente provvedimento;

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito "TUEL"), in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto provinciale e, in particolare, l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

- iii. il regolamento provinciale degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 24, che definisce il ruolo dei dirigenti, e l'art. 25, comma 1, lett. a), punto 4, che tra i compiti dei dirigenti indica che *“impegnano le spese e accertano le entrate riferiti alle strutture cui sono preposti”*;
- iv. il regolamento di contabilità della Provincia di Venezia, in particolare l'art. 6, relativo alle competenze dei dirigenti in ambito economico-finanziario;

Considerato altresì:

- i. non è ancora stato approvato il bilancio 2016, per cui trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 nel senso che durante l'esercizio provvisorio è possibile solo effettuare una spesa non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme stanziata nell'ultimo bilancio, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge;
- ii. fra le attività del servizio avvocatura rientra anche quella del pagamento di quanto disposto dai giudici;

Premesso che:

- il servizio avvocatura della Città Metropolitana di Venezia è intenta al recupero di un credito di € 3.688,04 nei confronti di Arte Bagno Veneta S.r.l. relativo al mancato pagamento dei canoni pubblicitari degli anni 2011, 2012 e 2013; in forza del decreto ingiuntivo n. 307/14 emesso dal Giudice di Pace di San Donà di Piave;
- il servizio avvocatura ha avviato la procedura di esecuzione mobiliare rg. 751/15 avanti il Tribunale di Venezia rinvenendo beni pignorabili in due macchine operatrici fresa e piallatrice professionale per la lavorazione del legno, per un valore complessivo stimato di € 6.000,00;
- che all'udienza del 05.01.2016 il Tribunale di Venezia ha fissato la vendita dei beni pignorati con modalità telematica on-line tramite la pubblicazione di una gara telematica sul sito <http://.benimobili.it> sezione IVG Venezia;
- che con ordinanza del 25.01.2016 il Giudice ha disposto che il creditore procedente, Città Metropolitana di Venezia, versi all'I.V.G. Istituto Vendite Giudiziarie la somma di € 130,00 + IVA necessaria per la realizzazione della scheda descrittiva, della rappresentazione grafica del bene e della pubblicazione dell'annuncio di vendita secondo le modalità on-line;

Ritenuto di provvedere al pagamento di quanto richiesto impegnando la somma di € 158,60 a favore dell'I.V.G. Istituto Vendite Giudiziarie ([Omissis..]);

Visti

- i. gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, che regolano il procedimento di spesa;
- ii. il vigente regolamento provinciale di contabilità in particolare l'art. 20 sulle modalità d'impegno degli stanziamenti di spesa;
- iii. il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2015-2017 approvato con delibera del Commissario n. 31 del 28/08/2015;
- iv. ai fini della nuova contabilità, che la somma di € 158,60 farà carico alla voce di bilancio 1010203 107780 4407, missione 1, programma 11, macroaggregato 10, conto finanziario 1.03.02.11 quali *“patrocinio legale esterno”* che presenta la necessaria disponibilità e dato atto del differimento al 31/03/2016 del termine per l'approvazione del bilancio 2016, come disposto dal decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015;

dato atto che:

- i. non è ancora stato approvato il bilancio per l'anno 2016;
- ii. l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che durante l'esercizio provvisorio gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato, con esclusione, fra le altre fattispecie, di quelle tassativamente regolate dalla legge, come è per le spese del presente provvedimento;

rilevato che:

- i. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1ter, comma 2 del D.L. 78/2015, la Città Metropolitana di Venezia ha predisposto il bilancio di previsione per il solo esercizio 2015;
- ii. è necessario autorizzare la spesa per l'esercizio 2016 dando atto che si è in presenza di una spesa dovuta in quanto trattasi di obbligazione ex lege al cui adempimento la parte creditrice non può sottrarsi;

Tutto ciò premesso,
il sottoscritto Dirigente del Settore Avvocatura

DETERMINA

- di impegnare la somma di € 158,60 a favore dell'I.V.G. Istituto Vendite Giudiziarie ([Omissis..]), per le ragioni espresse in premessa.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
GIUSEPPE CHIAIA

atto firmato digitalmente